



Regolamento per l'uso delle risorse informatiche

D.R. n. 1279/2022 del 21 Luglio 2022 - Emanazione

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'uso delle risorse informatiche dell'Università di Pisa, così come definite al successivo art. 2, comma 11.
2. Le risorse informatiche di Ateneo sono messe a disposizione degli utenti, definiti al successivo art. 2, comma 1, allo scopo di perseguire le finalità istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 2

Definizioni

1. Utenti: le persone fisiche o i sistemi riconosciuti per via telematica dall'Ateneo.
2. Profilo utente: insieme di azioni che un utente può effettuare su un dataset di dati in ragione del rapporto con l'Università di Pisa.
3. Credenziali riconosciute: credenziali telematiche riconosciute dall'Ateneo e utilizzate per l'accesso alle risorse informatiche.
4. Risorsa digitale: dato o servizio digitale.
5. Nome di una risorsa digitale: identificativo di una risorsa digitale, come ad esempio un indirizzo e-mail, un nome DNS, un indirizzo IP e, in generale, un identificativo rilasciato dall'Università di Pisa o associato all'Università di Pisa.
6. Rete di telecomunicazioni: collegamento di rete, gestito dall'Università di Pisa, attraverso la rete GARR o altro fornitore di connettività.
7. Risorsa di archiviazione: spazio di memorizzazione che risiede su apparati dell'Università di Pisa o nel Cloud di Ateneo, accessibile attraverso la rete di telecomunicazioni previo riconoscimento telematico di cui all'art. 4, comma 1.
8. Risorsa di calcolo: server fisico o virtuale in esecuzione sui sistemi dell'Università di Pisa o sui sistemi Cloud dell'Ateneo.
9. Cloud privato: insieme delle risorse di calcolo, rete e storage ospitate dai sistemi dell'Università di Pisa in modalità Cloud.
10. Cloud di Ateneo: servizio di Cloud privato oppure pubblico certificato secondo una delle linee guida di cui all'art. 10.
11. Risorse informatiche di Ateneo: risorse di calcolo o digitali, archiviazione, rete, licenze, apparati, risorse di nomi digitali dell'Università di Pisa.

Articolo 3

Gestione dei nomi di risorse digitali

1. I nomi delle risorse digitali non devono essere in alcun modo lesivi dell'immagine dell'Ateneo.
2. Se un nome di una risorsa digitale non gestito dal Sistema Informatico di Ateneo (SIA) si riferisce direttamente o indirettamente a una risorsa informatica di Ateneo (ad esempio un dominio DNS che si riferisce a indirizzi IP dell'Ateneo), l'utente che lo ha creato deve darne tempestiva comunicazione al SIA, al fine di ottenere l'autorizzazione al suo utilizzo. Decorso cinque giorni dalla comunicazione, l'autorizzazione si intende rilasciata; in ogni caso, il SIA può revocarla.
3. Non è consentito l'uso di nomi di risorse digitali ingannevoli che richiama l'Università di Pisa. Qualora si tratti di un nome digitale rilasciato da un utente persona fisica, il nome verrà tempestivamente revocato e l'utente segnalato agli organi di Ateneo competenti. Nel caso di nomi digitali esterni sarà valutata la segnalazione alle autorità competenti.

Articolo 4

Riconoscimento telematico

1. L'Ateneo riconosce l'accesso telematico alle risorse informatiche se effettuato mediante le credenziali di Ateneo, le credenziali degli amministratori di sistema, le credenziali federate IDEM e di altri Cloud di Ateneo, l'identità digitale di cui all'art 3-bis. DLgs.82/2005 e s.m.i..
2. Al fine di assicurare l'accesso alle risorse informatiche l'Ateneo fornisce credenziali digitali ai propri utenti (credenziali di Ateneo).
3. Le credenziali di Ateneo consentono l'accesso ai servizi federati IDEM (IDentity Management per l'accesso federato), a reti internazionali quali EduGain, e a servizi come Eduroam.
4. Le credenziali di Ateneo non hanno termine di scadenza, salvo richiesta esplicita di cancellazione da parte dell'utente. A seguito di cessazione del rapporto con l'Ateneo, sarà precluso l'accesso alle risorse informatiche, fatta salva la possibilità di accedere in consultazione solo ai dati strettamente personali dell'utente per un periodo limitato, determinato dall'Ateneo.
5. Le credenziali di Ateneo sono rilasciate, tramite apposito portale, previa identificazione dell'utente da parte di personale strutturato di Ateneo nominato dal responsabile del SIA o mediante l'accesso con l'identità digitale di cui al comma 7.
6. L'Ateneo consente l'accesso di chiunque ai servizi offerti on-line mediante le identità digitali, ai sensi dell'art 3-bis. DLgs.82/2005 e s.m.i.
7. Il titolare di una risorsa informatica può creare sotto la propria responsabilità delle credenziali di accesso locale alla risorsa stessa. Detto titolare deve registrare l'associazione tra le credenziali erogate e la/e persona/e fisica/he a cui vengono rilasciate, in attuazione di linee guida redatte ai sensi all'art. 10 del presente Regolamento.
8. A ciascuna credenziale di cui al comma 1 possono essere associati uno o più profili e l'accesso a una o più risorse informatiche ai sensi dell'art. 5 comma 3.

Articolo 5 Uso delle risorse informatiche

1. Ogni utente può richiedere alla Commissione di cui all'art. 9 una valutazione in merito al corretto uso delle risorse informatiche di Ateneo. La Commissione rilascia un parere scritto, eventualmente suggerendo azioni da intraprendere.
2. L'accesso a una risorsa informatica di Ateneo è amministrato da una o più credenziali riconosciute in attuazione delle linee guida di cui all' art. 10, comma 1, del presente Regolamento.
3. Le risorse informatiche di Ateneo sono assegnate dagli amministratori per un periodo di tempo definito.
4. Le risorse informatiche di Ateneo possono essere assegnate ai diversi profili oppure a singole credenziali riconosciute con una richiesta motivata attraverso l'apposito portale.
5. L'autorizzazione all'uso di una risorsa informatica è conferita dai suoi amministratori in attuazione delle linee guida di cui all'art. 10.
6. Un utente che ha diritto all'uso di una risorsa informatica di Ateneo può condividerla sotto la propria responsabilità solo nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della normativa vigente e dei termini d'uso previsti dalle licenze software o hardware.
7. Il Sistema Informatico di Ateneo e la Direzione Infrastrutture Digitali configurano i sistemi per assicurare che l'accesso alle risorse informatiche sia conforme al presente articolo e alle linee guida attuative promosse in attuazione dell'art. 10 del presente Regolamento. Entrambe le strutture promuovono inoltre, per quanto possibile, una gestione automatica della creazione delle credenziali riconosciute e dell'assegnazione delle risorse nel rispetto delle autorizzazioni necessarie.

Articolo 6 Amministratori di sistema

1. I tecnici del Sistema Informatico di Ateneo e della Direzione Infrastrutture Digitali amministrano i sistemi informatici di Ateneo.
2. Ciascun amministratore di sistema ha una credenziale di amministrazione separata da quella usata in qualità di utente.
3. Ogni credenziale di autenticazione deve riferirsi ad un singolo utente e non deve essere consentito l'utilizzo di credenziali condivise. Le credenziali non nominative, create al solo scopo, ad esempio, di avviare servizi sui server, devono essere disabilitate finito lo scopo e rimanere attive solo per il tempo strettamente necessario. Gli amministratori di sistema gestiscono le risorse informatiche nel rispetto delle normative vigenti, e le dismettono quando non più necessarie.
4. Gli amministratori di sistema possono analizzare i log dei sistemi al fine di garantirne il corretto funzionamento e la sicurezza informatica. Le informazioni a cui accedono svolgendo questa attività sono strettamente riservate e tutelate dal segreto d'ufficio, fatta salva la comunicazione ai propri responsabili in caso di anomalie.
5. Qualora un amministratore di sistema ravveda un uso improprio delle risorse informatiche di Ateneo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, segnala la violazione alla Commissione per l'uso delle risorse informatiche di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

6. I domini di competenza degli amministratori di sistema sono contenuti nelle linee guida di cui all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento.

7. Il Rettore ha accesso alle credenziali di gestione degli apparati e dei servizi di Ateneo.

Articolo 7

Accesso ai dati di Ateneo

1. Il Sistema Informatico di Ateneo e la Direzione Infrastrutture Digitali custodiscono i dati personali e le informazioni di cui l'Ateneo è titolare nei sistemi in loro gestione.

2. L'accesso ai dati personali e alle informazioni è possibile, tramite autenticazione, da parte degli utenti che ne abbiano titolo, secondo il proprio livello di autorizzazione.

3. I dati e le informazioni custoditi nei sistemi dell'Università di Pisa possono essere comunicati all'interno dell'Ateneo in base all'art. 15 del Regolamento sulla protezione dei dati dell'Università di Pisa. La comunicazione e la diffusione dei dati e delle informazioni all'esterno dell'Ateneo è possibile nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento sulla protezione dei dati dell'Università di Pisa, previa consultazione con gli uffici competenti, quali, a titolo esemplificativo, l'ufficio del Responsabile per la protezione dei dati personali, l'ufficio del Responsabile per la transizione al digitale, la Direzione Legale, nonché con i Prorettori di riferimento.

Articolo 8

Sicurezza informatica

1. L'uso delle credenziali riconosciute per l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo è personale e non può essere ceduto a terzi.

2. Gli utenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 10, nonché nelle linee guida AgID di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

3. Salvo esigenze specifiche e motivate, apparati e software che erogano servizi sono ospitati nei datacenter o nel Cloud di Ateneo.

4. La compromissione di una credenziale riconosciuta o di un apparato deve essere segnalata immediatamente al Sistema Informatico di Ateneo e alla Direzione Infrastrutture Digitali.

5. È preferibile l'uso di servizi Cloud di Ateneo rispetto a servizi erogati da altri Cloud.

Articolo 9

Commissione per l'uso delle risorse informatiche

1. La Commissione per l'uso delle risorse informatiche è composta da:

- a. il Comitato del Sistema Informatico di Ateneo, di cui all'art. 161 del Regolamento generale di Ateneo;
- b. i prorettori e delegati con competenze in materia informatica e giuridica;
- c. il Direttore Generale o suo delegato;
- d. il Dirigente della Direzione legale o suo delegato.

2. La Commissione per l'uso delle risorse informatiche valuta, su richiesta di qualsiasi utente o di qualsiasi altro soggetto legittimato dalle norme, l'appropriato uso delle risorse informatiche di Ateneo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente Regolamento.
3. Qualora sia ravvisato l'uso inappropriato di una risorsa informatica, la Commissione lo segnala al Rettore che procede ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo.
4. Se sussistono condizioni di urgenza, al fine di tutelare l'Ateneo, la Commissione può disporre la revoca dell'accesso alla risorsa digitale di Ateneo.

Articolo 10

Linee guida

1. Il Comitato del Sistema Informatico di Ateneo promuove la definizione e l'aggiornamento di linee guida tecniche, conformi all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005, che definiscono, in via esemplificativa, i servizi Cloud messi a disposizione dell'Ateneo, le procedure di sicurezza per l'accesso alle risorse digitali, e ne indicano le regole di uso.
2. Le linee guida, di cui al comma 1 del presente articolo, sono adottate dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e divengono efficaci decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico. Il suddetto Regolamento è inoltre consultabile sul sito web dell'Ateneo.